

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " IL SALOTTO DELLA CULTURA"

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede

Ai sensi della legge 383/2000, della legge regionale della Lombardia num 1/2008, è' costituita l'Associazione denominata "Il salotto della cultura" con sede a Montalto Pavese in Piazza 4 Novembre n.9 (Palazzo Cristina). La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del comune di Montalto Pavese, attraverso decisione dei soci a maggioranza semplice e senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L'Associazione non ha alcuna connotazione politica e si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone ai propri soci alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso, di nazionalità. L'Associazione è costituita col fine di svolgere attività di promozione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito a tematiche artistiche e culturali. L'Associazione si prefigge di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura sotto tutti i suoi aspetti nei più vasti strati della società locale. Per il perseguimento di tale scopo svolgerà attività culturali, dibattiti, seminari manifestazioni, convegni, corsi, e iniziative che potranno spaziare dalla cultura, intesa sotto tutte le sue forme, al tempo libero, alla formazione dei giovani e a qualunque altra attività che possa favorire l'aggregazione sociale e l'arricchimento della sfera culturale. Per lo svolgimento di dette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione potrà avvalersi, nel caso di

grandi manifestazioni pertinenti gli scopi istituzionali, dell'attività' prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione e potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione punterà a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento dello scopo sociale, ad accedere, ove lo ritenga necessario a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

ART. 3 – Risorse economiche

L'Associazione, per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, trae le proprie risorse economiche da:

- a) contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) entrate derivanti da convenzioni o cessione di beni o servizi agli associati o terzi;
- d) entrate derivanti da attività commerciali marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune è costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Le categorie dei soci sono le seguenti: Soci fondatori: coloro che hanno dato vita all' Associazione; Soci ordinari : coloro che aderiscono all' Associazione successivamente alla costituzione; Soci sostenitori: coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo hanno contribuito in modo determinante al sostentamento dell' Associazione; Soci onorari. Sono soci onorari quelle persone od Enti cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell' Associazione. La qualifica di socio onorario, che non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo. Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, devono versare la quota associativa. Tutte le categorie di soci hanno diritto paritario di voto nell' Assemblea dei soci.

ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza. L'eventuale provvedimento di reiezione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, e dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio escluso può ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo all'assemblea dei soci entro 30 giorni mediante raccomandata inviata al Presidente dell' associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per cause naturali. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari

In ogni caso prima di procedere devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque altra causa, né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione

ART. 6 – Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere un comportamento corretto con l'Associazione;
- c) a versare la quota associativa

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività dell' Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti proprietà dell'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa ogni sorta di limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea dei soci e non sono trasferibili, rivalutabili, restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Presidente

il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Revisori dei conti;

il Collegio dei Probiviri;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Per esercitare il diritto di voto occorre essere maggiorenni.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il collegio dei revisori o un decimo degli associati o almeno 5 soci nel caso i soci siano meno di 50, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di

assenza di entrambi, da altro consigliere eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea, straordinaria delibera sulle modificazioni allo Statuto e queste devono essere approvate con la partecipazione di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;. L'Assemblea, straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I consiglieri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci per cooptazione, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario/Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due giorni prima della data di riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

ART. 10 – il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in caso di assenza, al consigliere più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre elementi nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta inappellabilmente eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti. I Probiviri hanno diritto di partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Esso elegge nel suo seno il Presidente se non fosse stato eletto dall'Assemblea.

ART. 12 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è formato da tre elementi nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige la relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. I Revisori hanno diritto di partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Nella prima riunione esso elegge il Presidente ove non fosse stato eletto dall'assemblea.

ART. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale. . Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

ART 14– Norma finale – rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.